

*Alla lettera b), sostituire le parole:* nomina il con le seguenti: conferisce l'incarico al.

\* **66. 83.** (C. 69. 12).

Malavenda.

*Alla lettera b), dopo la parola:* nomina aggiungere le seguenti: e revoca.

**66. 24.** (C. 69. 37).

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca, Savelli, D'Amico, Gasparri, Taradash.

*Alla lettera b), sostituire le parole:* Primo Ministro con le seguenti: Presidente del Consiglio dei Ministri.

**66. 84.** (C. 69. 117).

Pivetti.

*Alla lettera b), sopprimere le parole:* tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

\* **66. 47.** (C. 69. 12).

Savarese.

*Alla lettera b), sopprimere le parole:* tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

\* **66. 46.** (C. 69. 61).

Taradash.

*Alla lettera b), sopprimere le parole:* tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

\* **66. 32.** (C. 69. 63).

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

*Alla lettera b), sopprimere le parole:* tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

\* **66. 39.** (C. 69. 25).

Acierno.

*Alla lettera b), sopprimere le parole:* tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

\* **66. 25.** (C. 69. 38).

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Alla lettera b), sopprimere le parole:* tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

\* **66. 86.** (C. 69. 116).

Pivetti.

*Alla lettera b), sostituire le parole:* tenendo conto dei con le seguenti: in conformità ai.

\*\* **66. 87.** (C. 69. 104).

Buffo, Novelli, Soda, Gambale, Signorino, Fumagalli, Guerra, Brunale, Bracco, Sica, Da meri, Ruzzante, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Panattoni, Vozza, Giardiello, Bandoli.

*Alla lettera b), sostituire le parole:* tenendo conto dei con le seguenti: in conformità ai.

\*\* **66. 102.** (C. 69. 104).

Crucianelli, Bielli, Altea, Bolognesi, Nappi, Sciacca, Vignale, Guerra.

*Alla lettera b), sostituire le parole:* tenendo conto dei con le seguenti: rispettando i.

**66. 14.** (C. 69. 64).

Dalla Rosa, Vascon.

*Alla lettera b), sostituire le parole:* tenendo conto dei con le seguenti: in considerazione dei.

**66. 15.** (C. 69. 65).

Dalla Rosa, Vascon.

*Alla lettera b), sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: sulla base.*

\* **66. 88.** (C. 69. 107).

Soda, Mancina, Cappella, Buglio, Solaroli, Sabattini, Di Bisceglie, Bracco, Settimi, Campatelli, Aloisio, Cesetti, Chiamparino.

*Alla lettera b), sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: sulla base.*

\* **66. 42** (C. 69. 107).

De Biasio Calimani, Occhionero, Caruano, Valetto Bitelli, Saonara, Panattoni, Rotundo, Mastroluca, Stanisci, Orlando.

*Alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e può revocarlo.*

**66. 85.** (C. 69. 73).

Taradash.

*Sopprimere la lettera c).*

\* **66. 90.** (C. 69. 117).

Malavenda.

*Sopprimere la lettera c).*

\* **66. 91.** (C. 69. 115).

Pivetti.

*Alla lettera c), sopprimere le parole: su proposta del Primo ministro.*

**66. 94.** (C. 69. 15).

Savarese.

*Alla lettera c), sostituire le parole: Primo ministro con le seguenti: Presidente del Consiglio.*

**66. 93.**

Malavenda.

*Alla lettera c), sostituire le parole: i ministri con le parole: gli altri membri del Governo.*

**66. 92.**

Malavenda.

*Alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , garantendo che ogni Regione sia rappresentata da non più di un ministro nel rispetto del principio dell'equa rappresentanza territoriale.*

**66. 13.** (C. 69. 69).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) presiede il Consiglio dei ministri secondo l'ordine del giorno stabilito dal Primo ministro e senza diritto di voto.*

**66. 95.** (C. 69. 70).

Carmelo Carrara, Sanza, Teresio Delfino, Tassone.

*Sopprimere la lettera d).*

\* **66. 96.**

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Carratelli, Ruggeri.

*Sopprimere la lettera d).*

\* **66. 36.**

Bertinotti, De Murtas, Meloni, Vendola, Grimaldi.

*Sopprimere la lettera d).*

\* **66. 19.**

Fontan.

*Sopprimere la lettera d).*

\* **66. 97.**

Malavenda.

- Sopprimere la lettera d).*  
**\* 66. 98.** Paissan.  
*Alla lettera e), aggiungere, in fine, le parole:* ed emana i decreti aventi valore di legge approvata dal Consiglio dei Ministri.  
**66. 107.** Malavenda.
- Sopprimere la lettera d).*  
**\* 66. 99.** Boato.  
*Alla lettera e), aggiungere, in fine, le parole:* con esclusione di ogni controllo di merito.  
**66. 108.** Parrelli.
- Sopprimere la lettera d).*  
**\* 66. 103.** Gambale, Novelli, Dameri, Buffo, Fumagalli, Guerra, Sica, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Panattoni, Vozza.  
*Sopprimere la lettera f).*  
**66. 109.** (C. 69. 118). Malavenda.
- Sopprimere la lettera d).*  
**\* 66. 150.** Crucianelli, Bielli, Altea, Bolognesi, Nappi, Sciacca, Vignali, Guerra.  
*Alla lettera f), sopprimere le parole da:* Può, prima *fino a:* deve essere promulgata.  
**66. 12.** (C. 69. 74). Fontan, Maroni, Fontanini.
- Alla lettera d), sostituire le parole:* Primo ministro di presentarsi alla Camera dei deputati *con le seguenti:* Presidente del Consiglio di presentarsi ad uno dei rami del Parlamento.  
**66. 151.** Pivetti.  
*Alla lettera f), sostituire le parole da:* Può, prima della promulgazione *fino alla fine della lettera con le seguenti:* Può porre un veto sospensivo, con messaggio motivato alle Camere, sulla promulgazione di un progetto di legge. Qualora entro sessanta giorni le Camere riapprovino il medesimo progetto di legge con maggioranza di due terzi dei propri componenti, la legge entra in vigore senza necessità di promulgazione.  
**66. 34.** (C. 69. 72). Rossetto, Taradash.
- Sopprimere la lettera e).*  
**\* 66. 105.** (C. 69. 119). Paissan, Boato, Cento, De Benetti, Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.  
*Alla lettera f), sostituire le parole da:* Può, prima della promulgazione *fino alla fine della lettera con le seguenti:* Può porre un veto sospensivo, con messaggio motivato alle Camere, su ogni singola spesa prevista in una legge a lui inviata per la promulgazione. Qualora entro sessanta giorni le Camere riapprovino il medesimo progetto con il voto dei tre quinti dei propri componenti, la legge entra in vigore senza necessità di promulgazione.  
**66. 35.** (C. 69. 73). Rossetto, Taradash.
- Sopprimere la lettera e).*  
**\* 66. 38.** Armando Veneto, Ricci, Servodio, Giovanni Bianchi.

*Alla lettera f), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: le Camere con le seguenti: la Camera dei deputati.*

**66. 45.** (C. 69. 75).

Taradash.

*Alla lettera f), sostituire le parole da: Se le Camere approvano fino alla fine della lettera con le seguenti: Se la legge è approvata nuovamente con la maggioranza dei componenti, deve essere promulgata;.*

**66. 110.** (C. 69. 103.)

D'Amico, Bordon, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Targetti, Occhetto, Fredda, Masi, Taradash, Veltri, La Malfa, Sbarbati.

*Alla lettera f), dopo la parola: nuovamente aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta.*

**66. 111.** (C. 69. 119).

Pivetti.

*Alla lettera f), dopo le parole: approvano nuovamente la legge aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta.*

**66. 26.** (C. 69. 39).

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Sopprimere la lettera g).*

\* **66. 112.** (C. 69. 120)

Malavenda.

*Sopprimere la lettera g).*

\* **66. 18.**

Parolo, Barral.

*Alla lettera g), sopprimere le parole: i decreti aventi valore di legge e.*

**66. 113.**

Malavenda.

*Alla lettera g), dopo le parole: aventi valore di legge aggiungere le seguenti: previa verifica della loro rispondenza a caratteristiche di necessità e di urgenza.*

**66. 114.**

Pivetti.

*Alla lettera g), sopprimere le parole da: Può chiederne il riesame fino alla fine della lettera.*

**66. 37.** (C. 69. 76 e S. 69. 95).

Grimaldi, Meloni.

*Alla lettera g), sostituire le parole: li approva con le seguenti: lo approva.*

**66. 115.**

Malavenda.

*Alla lettera g), sopprimere le parole: il decreto o.*

**66. 116.**

Malavenda.

*Sopprimere la lettera h).*

**66. 117.** (C. 69. 121).

Malavenda.

*Alla lettera h), sostituire la parola: fissa con la seguente: indice.*

**66. 10.** (C. 69. 80).

Dalla Rosa, Vascon.

*Alla lettera h), sostituire la parola: fissa con la seguente: stabilisce.*

**66. 11.** (C. 69. 81).

Dalla Rosa, Vascon.

*Sopprimere la lettera i).*

**66. 118.** (C. 69. 122).

Malavenda.

*Alla lettera i), sostituire la parola: indice con la seguente: promulga.*

**66. 8.** (C. 69. 79).

Dalla Rosa, Vascon.

*Dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

*i-bis)* su proposta del Governo può sottoporre a *referendum* ogni progetto di legge concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei pubblici poteri, la ratifica di trattati internazionali i rapporti tra Stato ed enti territoriali.

**66. 27.** (C. 69. 40).

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

*i-bis)* informa le Camere sull'attuazione delle leggi.

**66. 121.** (C. 69. 84).

Taradash.

*Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis)* nomina, dopo aver acquisito il parere della Camera dei deputati, i dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici e i titolari delle autorità di garanzia e di vigilanza.

**66. 122.** (\*\* C. 69. 86).

Taradash.

*Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis)* pronuncia ogni anno davanti alla Camera dei deputati un discorso sullo stato della Repubblica.

**66. 119.** (C. 69. 85).

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, Testa.

*Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis)* presiede il Consiglio superiore della magistratura.

**66. 120.** (C. 69. 45).

Li Calzi, Stajano, Lamacchia, Mangiacavallo, Negri, Orlando, Rivera.

*Sopprimere la lettera l).*

**66. 123.** (C. 69. 123).

Malavenda.

*Sostituire la lettera l) con la seguente:*

*l)* invia messaggi alle Camere che danno luogo a dibattito.

\* **66. 125.**

Savarese.

*Sostituire la lettera l) con la seguente:*

*l)* invia messaggi alle Camere che danno luogo a dibattito.

\* **66. 124.**

Malavenda.

*Alla lettera l), sostituire le parole: può inviare con le seguenti: invia.*

**66. 155.**

Malavenda.

*Alla lettera l), dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti: che possono dare luogo a dibattito, che dovrà essere comunque concluso con un voto.*

**66. 126.**

Malavenda.

*Alla lettera l), aggiungere, in fine, le parole: che danno luogo a dibattito.*

**66. 127.**

Armaroli, Anedda.

<p><i>Sopprimere la lettera m).</i></p> <p><b>66. 128.</b> (C. 69. 123).</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere la lettera o).</i></p> <p><b>* 66. 7</b> (C. 69. 91).</p> <p style="text-align: right;">Fontan, Maroni, Fontanini.</p>
<p><i>Alla lettera m), premettere le parole: è il Capo delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo legge.</i></p> <p><b>66. 129.</b> (S. 6942 e C. 69. 5).</p> <p style="text-align: right;">Taradash.</p>	<p><i>Sopprimere la lettera o).</i></p> <p><b>* 66. 135.</b></p> <p style="text-align: right;">Taradash.</p>
<p><i>Sopprimere la lettera n).</i></p> <p><b>* 66. 130.</b> (C. 69. 124).</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Sostituire la lettera o) con la seguente:</i></p> <p style="padding-left: 2em;"><i>o) emana i decreti di nomina nei casi e nelle forme previste dalla Costituzione e dalla legge.</i></p> <p><b>66. 136.</b></p> <p style="text-align: right;">Grimaldi, Meloni.</p>
<p><i>Sopprimere la lettera n).</i></p> <p><b>* 66. 5.</b> (C. 69. 89).</p> <p style="text-align: right;">Fontan, Maroni, Fontanini.</p>	<p><i>Alla lettera o), sopprimere le parole: che indica i casi nei quali provvede su proposta del Governo.</i></p> <p><b>66. 137.</b> (C. 69. 123).</p> <p style="text-align: right;">Pivetti.</p>
<p><i>Alla lettera n), sopprimere le parole: e commutare le pene.</i></p> <p><b>** 66. 131.</b> (C. 69. 90).</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Alla lettera o), sopprimere le parole: su proposta del Governo.</i></p> <p><b>66. 128.</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>
<p><i>Alla lettera n), sopprimere le parole: e commutare le pene.</i></p> <p><b>** 66. 132.</b> (C. 69. 90).</p> <p style="padding-left: 2em;">Carmelo Carrara, Sanza, Teresio Del- fino, Tassone.</p>	<p><i>Alla lettera p), premettere le parole: rap- presenta la Repubblica nei rapporti inter- nazionali.</i></p> <p><b>66. 139.</b> (C. 69. 97 e S. 69. 102).</p> <p style="text-align: right;">Taradash.</p>
<p><i>Dopo la lettera n) aggiungere la seguente:</i></p> <p style="padding-left: 2em;"><i>n-bis) conferisce le onorificenze della Repubblica.</i></p> <p><b>66. 133.</b> (S. 69. 103).</p> <p style="text-align: right;">Taradash.</p>	<p><i>Alla lettera p), dopo le parole: rappre- sentanti diplomatici, aggiungere le seguenti: negozia e.</i></p> <p><b>66. 33.</b> (C. 69. 98).</p> <p style="padding-left: 2em;">Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigia- como, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bo- naiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melo- grani, Vito.</p>
<p><i>Sopprimere la lettera o).</i></p> <p><b>* 66. 134.</b> (C. 69. 91, C. 69. 92 e S. 69. 99).</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	

*Alla lettera p), sostituire la parola: occorre con la seguente: necessario.*

**66. 4.** (C. 69. 99).

Dalla Rosa, Vascon.

*Aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

*q)* presiede il Consiglio superiore della magistratura;

*r)* pronuncia ogni anno davanti al Parlamento un discorso sullo stato della Repubblica;

*s)* conferisce le onorificenze della Repubblica, definite da legge dello Stato.

**66. 140.** (C. 69. 124, C. 69. 125 e C. 69. 126).

Pivetti.

*Aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*q)* Il Presidente della Repubblica pronuncia ogni anno davanti alle Camere riunite un discorso sullo stato della Repubblica.

**66. 29.** (C. 69. 41).

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

ART. 66-bis. — Per consentire ai cittadini come singoli ed alle formazioni sociali di partecipare alla organizzazione politica economica e sociale del Paese è istituito un Consiglio nazionale economico e sociale. Vi sono rappresentate, nel modo che la legge disciplina, le categorie produttive, l'associazionismo, il volontariato, gli enti mutualistici e le diverse forme di cooperazione sociale e di cittadinanza attiva, in maniera da tener conto della loro importanza numerica e qualitativa.

Il Consiglio è organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

**66. 03.**

Duilio, Giannotti, Alemanno, Albanese, Bolognesi, Giovanni Bianchi, Caccavari, Cambursano, Cananzi, Ceremigna, Chiavacci, De Benetti, Delbono, Ferrari, Fioroni, Gambale, Giacalone, Giacco, Lombardi, Lorenzetti, Lumia, Monaco, Morgando, Olivieri, Palma, Petrella, Rallo, Jervolino Russo, Ruzzante, Scantamburlo, Schmid, Simeone, Siniscalchi, Valetto Bitelli, Vannoni, Angelici.

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

ART. 66-bis. — Il Consiglio supremo per la politica estera e la difesa è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Primo ministro, dal ministro degli affari esteri, dal ministro della difesa, dal ministro delle finanze, dal ministro degli interni, dal ministro del tesoro.

Il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa detta le linee generali della politica nazionale in materia di politica estera e di difesa; decide l'impiego delle forze armate in tempo di pace.

\* **66. 01.** (C. 69. 01 e S. 69. 01).

D'Amico, Bordon, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Targetti, Occhetto, Fredda, Masi, Taradash.

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

ART. 66-bis. — Il Consiglio supremo per la politica estera e la difesa è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Primo ministro, dal ministro degli affari esteri, dal ministro della difesa, dal ministro delle finanze, dal ministro degli interni, dal ministro del tesoro.

Il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa detta le linee generali della politica nazionale in materia di politica estera e di difesa; decide l'impiego delle forze armate in tempo di pace.

\* **66. 02.** (C. 69. 01 e S. 69. 01).

Calderisi.

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

ART. 66-bis. — Il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Assolve a funzioni di informazione del Presidente della Repubblica in merito agli indirizzi della politica estera e di difesa della Repubblica, stabiliti dal Governo.

È altresì sede di consultazione tra il Presidente della Repubblica e il Governo in queste materie, in tutti i casi previsti dalla legge istitutiva.

È convocato dal Presidente della Repubblica, anche su richiesta del Primo ministro.

Il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa è istituito con legge approvata dalle due Camere, che ne determina la composizione e il funzionamento.

Ne fanno parte di diritto il Primo ministro, i Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, del tesoro, nonché il Capo di Stato maggiore della difesa.

**66. 05.**

Ranieri, Soda.

**(A.C. 3931 — sezione 3)**

ART. 67.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può essere rieletto una sola volta.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da cinquecentomila elettori, o da parlamentari, rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, consiglieri regionali, presidenti di Province e sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.

In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, la legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione. Se l'evento si verifica nel periodo compreso tra il primo turno e il ballottaggio, il procedimento elettorale è riaperto e la nuova elezione è indetta per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di riapertura.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente, prestando giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. In caso di elezioni per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati con legge approvata dalle due Camere.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 67 DEL TESTO COSTITUZIONALE

**ART. 67.**

*Sopprimerlo.*

**67. 1050.**

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 67. Il Presidente Federale è eletto per quattro anni da tutti i cittadini e rappresenta il momento unitario nella vita politica della Repubblica.

L'elezione avviene in due tornate elettorali. Nella prima si possono presentare tutti i cittadini, che abbiano compiuto quarant'anni e godano dei diritti civili e politici; nella seconda si confrontano soltanto i due candidati che, nella prima tornata, abbiano ricevuto il maggior numero di voti.

Il Presidente presiede e coordina il Direttorio Federale.

Le sue funzioni, in caso di impedimenti gravi, sono esercitate dal Presidente della Corte costituzionale.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Assemblea Federale. Presiede il Consiglio supremo di difesa, dichiara lo stato di guerra deliberato dall'Assemblea Federale. Può concedere grazia e commutare le pene.

Il Presidente della Corte costituzionale promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge, ed i regolamenti.

Indice i referendum popolari aventi efficacia per tutta la Repubblica; indice le elezioni per l'Assemblea Federale e per il Senato legislativo.

Quando, nell'Assemblea Federale o nel Senato legislativo, è diventata impossibile la formazione di maggioranze deliberative, su richiesta del Presidente Federale, e sentiti i presidenti di entrambi i collegi, il Presidente della Corte Costituzionale può sciogliere l'una o l'altra camera, o entrambe, ed indire le conseguenti elezioni, fissando la prima riunione delle Camere stesse.

**67. 1.** (ex S. 67. 22)

Tremonti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 67. Il Presidente della Repubblica italiana è eletto per quattro anni e può essere rieletto per non più di due volte anche non consecutive.

**67. 2.** (ex C. 70. 165).

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 67. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

**67. 3.** (ex C. 70. 166).

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 67. Può essere eletto Presidente della Repubblica italiana ogni cittadino che abbia compiuto i quaranta anni di età, goda dei diritti politici e sia presentato da almeno un parlamentare, un consigliere regionale, con consigliere comunale e cinquemila cittadini elettori italiani.

**67. 33.**

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 67. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica e privata.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non può essere rieletto.

**67. 5.**

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 67. Il Presidente della Repubblica è eletto ogni cinque anni nell'ultima domenica di aprile. Può essere rieletto una sola volta.

È eleggibile ogni cittadino che abbia compiuto trentacinque anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Le candidature devono essere presentate entro l'ultima domenica di febbraio da almeno cinquecentomila elettori, da almeno cinquanta membri del Parlamento ovvero da almeno centocinquanta consiglieri regionali.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive, sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

La legge regola il procedimento elettorale e stabilisce le altre modalità di applicazione del presente articolo.

**67. 1047.**

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 67. Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può essere eletto una sola volta.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica, privata o di industria. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica, e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

**67. 4.** (ex C. 70. 48).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 67. Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni e non è rieleggibile.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Assemblea nazionale convoca il Parlamento in seduta comune, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

#### 67. 1037.

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 67. Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni e non è rieleggibile.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Assemblea nazionale convoca il Parlamento in seduta comune, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di os-

servanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

\*67. 6. (ex C. 70. 4).

Nardini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 67. Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni e non è rieleggibile.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Assemblea nazionale convoca il Parlamento in seduta comune, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

\*67. 7. (ex C. 70. 9).

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 67. Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni e non è rieleggibile.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica e privata.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Assemblea nazionale convoca il Parlamento in seduta comune, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte o mancano di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

**\*67. 8.** (ex C. 70. 14).

Malavenda.

*Sostituire i primi quattro commi con i seguenti:*

Il Presidente della Repubblica è eletto ogni quattro anni nell'ultima domenica di aprile. Può essere rieletto una sola volta.

È eleggibile ogni cittadino che abbia compiuto trentacinque anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Le candidature devono essere presentate entro l'ultima domenica di febbraio da almeno cinquecentomila elettori, da almeno cinquanta membri del Parlamento ovvero da almeno centocinquanta consiglieri regionali.

**67. 1038.** (C. 70.45, C. 70.46 e S. 70.60))

Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Carmelo Carrara, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Martino, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Sanza, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Nei cinque anni successivi al suo mandato non può essere rieletto né nominato Primo Ministro.

**\*67. 1007.** (ex C. 70.50)

Buffo, Novelli, Gambale, Bandoli, Fumagalli, Marco, Guerra, Bracco, Sica, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Panattoni, Dameri, Voza, Giardiello

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Nei cinque anni successivi al suo mandato non può essere rieletto né nominato Primo Ministro.

**\*67. 1006.** (ex C. 70.50)

Crucianelli, Bielli, Bolognesi, Altea, Sciacca, Vignali, Nappi, Guerra.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è rieleggibile.

**67. 1046.** (v. C. 70. 31 e S. 70.90)

Mastella, Manziona, Miraglia Del Giudice.

*Al primo comma, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.*

**\*67. 9.** (ex \*C. 70. 53).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.*

**\*67. 10.** (ex C. 70. 54).

Taradash, Colletti.

*Al primo comma sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.*

**\*67. 1026.**

Pivetti.

*Al primo comma, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: cinque.*

**67. 129.** (ex C. 70. 56).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: sette.*

**67. 11.** (ex C. 70. 52).

Taradash, Colletti.

*Al primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**67. 12.** (ex C. 70. 169).

Malavenda.

*Al primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Non è rinnovabile nel mandato.*

**67. 13.** (ex S. 70. 57).

Fontan, Fontanini.

*Al primo comma, secondo periodo, sostituire la parola: rieleto con la seguente: eletto.*

**67. 14.** (ex C. 70. 58).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, secondo periodo, le parole: una sola volta con le seguenti: solo due volte.*

**\*67. 15.** (ex C. 70. 59).

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, Testa.

*Al primo comma, secondo periodo sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: solo due volte.*

**\*67. 1025.** (ex C. 70.60)

Pivetti.

*Sopprimere il secondo comma.*

**67. 16.** (ex C. 70. 170).

Malavenda.

*Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: compiuto quaranta anni di età con le seguenti: un'età compresa fra i cinquanta e i settanta anni.*

**67. 19.** (ex C. 70. 64).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: compiuto quaranta anni di età con le seguenti: un'età compresa fra i cinquantadue e i settanta anni.*

**67. 17.** (ex C. 70. 62).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: compiuto quaranta anni di età con le seguenti: un'età compresa fra i cinquantuno e i settanta anni.*

**67. 18.** (ex C. 70. 63).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: venticinque anni e un giorno.*

**67. 24.** (ex C. 70. 171).

Malavenda.

**(Segue una serie di millenovecentosettanta emendamenti a firma Malavenda recanti variazioni a scalare)**

*Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: cinquantadue anni.*

**67. 20.** (ex C. 70. 65).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: cinquantuno anni.*

**67. 21.** (ex \*C. 70. 66).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: cinquanta anni.*

**\*67. 22.** (ex \*\*C. 70. 67).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: cinquanta anni.*

**\*67. 23.** (ex C. 70. 68).

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: trenta anni.*

**67. 25.** (ex \*\*\*C. 70. 172).

Malavenda.

*Al secondo comma sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantacinque anni.*

**\*67. 26.** (ex \*C. 70. 69).

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli, Cereigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

*Al secondo comma sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantacinque anni.*

**\*67. 27.** (ex \*C. 70. 70).

Carmelo Carrara, Sanza, Teresio Delfino, Tassone.

*Al secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Non può esercitare alcun'altra carica remunerativa, alcun mestiere, alcuna professione e non può avere cariche direttive in imprese con scopo di lucro.*

**67. 28.** (ex C. 70. 75).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Presidente della Repubblica sono determinati con legge costituzionale.*

**67. 29.** (ex C. 70. 74).

Taradash, Colletti.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: inclusa la partecipazione diretta o indiretta in attività economiche e/o imprenditoriali.*

**67. 31.** (ex C. 70. 173).

Malavenda.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: o di industria.*

**67. 32.** (ex \*C. 70. 77).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge stabilisce altresì le cause di ineleggibilità. Sulle relative controversie si pronunzia la Corte costituzionale non oltre venti giorni oltre la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.*

**67. 30.** (ex C. 70. 37).

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

Non può esercitare alcun'altra carica remunerativa, alcun mestiere, alcuna professione e non può avere cariche direttive in imprese con scopo di lucro.

**67. 33.** (ex C. 70. 78).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

Non può esercitare alcun'altra carica remunerativa, alcun mestiere, alcuna professione e non può avere cariche direttive in imprese con scopo di guadagno.

**67. 34.** (ex C. 70. 79).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Sostituire i commi dal terzo al nono con i seguenti:*

Trenta giorni prima della scadenza del termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla prima riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

**67. 1000.**

Scalia, Mattioli.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Sessanta giorni prima della scadenza del mandato, il presidente dell'Assemblea federale convoca in seduta comune il Parlamento per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica federale.

**67. 35.** (ex S. 70. 66).

Cavaliere, Stucchi.

*Al terzo comma, sostituire le parole: del Senato con le seguenti: della Camera dei deputati.*

**\*67. 36.** (ex C. 70. 81).

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli, Cermigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

*Al terzo comma, sostituire le parole: del Senato con le seguenti: della Camera dei deputati.*

**\*67. 37.** (ex C. 70. 83).

Taradash, Colletti.

*Al terzo comma, sostituire le parole: il novantesimo giorno precedente la con le seguenti: dieci giorni prima della*

**67. 237.**

Malavenda.

**(Segue una serie di 98 emendamenti a firma Malavenda recanti variazioni a scalare)**

*Al terzo comma, sostituire le parole: il novantesimo giorno precedente la con le seguenti: cento giorni prima della.*

**67. 336.**

Malavenda.

*Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: trentesimo.*

**67. 40.** (ex C. 70. 85).

Della Rosa, Vascon.

*Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: trentacinquesimo.*

**67. 41.** (ex C. 70. 86).

Della Rosa, Vascon.

*Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: quarantesimo.*

**67. 42.** (ex C. 70. 87).

Della Rosa, Vascon.

*Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: quarantacinquesimo.*

**67. 43.** (ex C. 70. 88).

Della Rosa, Vascon.

*Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: cinquantesimo.*

**67. 44.** (ex C. 70. 88).

Della Rosa, Vascon.

*Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: centoventesimo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: quarantesimo.*

**67. 38.** (ex C. 70. 84).

Taradash, Colletti.

*Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: sessantesimo.*

**\*67. 45.** (ex \*C. 70. 37).

Fontan, Maroni, Fontanini, Dalla Rosa, Vascon.

*Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: sessantesimo.*

**\*67. 39.** (ex \*C. 70. 175).

Malavenda.

**(Segue una serie di due emendamenti a firma Malavenda recanti variazioni a scalare)**

*Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: settantesimo.*

**67. 48.** (ex C. 70. 93).

Della Rosa, Vascon.

*Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: ottantesimo.*

**67. 49.** (ex \*C. 70. 94).

Fontan, Maroni, Fontanini, Dalla Rosa, Vascon.

*Al terzo comma, sostituire le parole: il sessantesimo e il trentesimo con le seguenti: il quarantacinquesimo e il quindicesimo.*

**\*67. 51.** (ex C. 70. 98).

Pisanu.

*Al terzo comma, sostituire le parole: il sessantesimo e il trentesimo con le seguenti: il quarantacinquesimo e il quindicesimo.*

**\*67. 52.** (ex \*C. 70. 99).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al terzo comma, sostituire le parole: il sessantesimo e il trentesimo giorno con le seguenti: il cinquantesimo e il ventesimo giorno.*

**67. 53.** (ex C. 70. 97).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al terzo comma, sostituire la parola: sessantesimo con la seguente: trentesimo.*

**67. 57.** (ex C. 70. 176).

Malavenda.